



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union

Jean Monnet Module RE.CRI PRE.

Seminari Jean Monnet sulla crisi d'impresa e sugli strumenti di risanamento

Ottobre – Novembre 2022

Campus Universitario Bizzozzero – Università dell'Insubria sede di Varese

giovedì 3 novembre

avv. Giuseppe Battaglia - concordato semplificato

*Accesso agli
strumenti di
regolazione della
crisi e
dell'insolvenza e
alla liquidazione
giudiziale*

Sezione I – iniziativa (artt. 37
- 39)

Sezione II – procedimento
unitario (artt. 40 - 53)

Sezione III – misure cautelari
e protettive (artt. 54 - 55)

Premesse sul procedimento unitario per l'accesso alle procedure

obblighi del debitore (art. 39)

domanda di accesso (art. 40)

accesso con riserva della documentazione (art. 44)

effetti domanda accesso al concordato preventivo (art. 46)

apertura del concordato preventivo – la verifica da parte del tribunale (art. 47)

procedimento di omologazione (art. 48)

impugnazioni (art. 51)

sospensione dell'esecuzione del piano (art. 52)

effetti della revoca dell'omologazione del concordato (art. 53)

*Concordato
semplificato
per la
liquidazione
del patrimonio*

- concordato preventivo per cessione dei beni
- si pone in rapporto dipendente rispetto alla composizione negoziata



Art. 25 sexies c.c.i.i.

le trattative si sono svolte
secondo correttezza e
buona fede e non hanno
avuto esito positivo

entro 60 giorni dalla
ricezione della
comunicazione contenente
la relazione finale
dell'esperto

proposta di concordato per
cessione dei beni
unitamente al piano di
liquidazione e ai
documenti di cui all'art. 39
c.c.i.i.

proposta di concordato semplificato

non è richiamato il contenuto dell'art. 84, comma 4, c.c.i.i.

non deve necessariamente essere previsto «un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile»

non è necessario assicurare «il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacità in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo»

unico limite è che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che assicuri un'utilità a ciascun creditore

*piano di
liquidazione*

non è il piano previsto all'art. 87,
comma 1, lett. e), c.c.i.i.

non deve necessariamente
contenere «la descrizione analitica
delle modalità e dei tempi di
adempimento della proposta»

disciplina del procedimento

non vi è una fase prodromica all'ammissione che si concluda con uno specifico provvedimento (cfr. comma 8 dell'art. 25^{sexies} c.c.i.i.: ai fini dell'art. 106 c.c.i.i. per sanzionare atti di frode o sopravvenute ragioni di inammissibilità il decreto di cui al comma 4 - che prevede la comunicazione ai creditori e fissa l'udienza per l'omologazione - equivale all'ammissione al concordato)

esiste una valutazione preliminare circa la ritualità della proposta – la sussistenza nel merito dei presupposti è oggetto del giudizio di omologazione

non è previsto il voto dei creditori - essi possono solo opporsi all'omologazione

ricorso da parte dell'imprenditore al tribunale del luogo ove è sito il centro degli interessi principali - si producono gli effetti di cui agli artt. 6 (regole su crediti prededucibili) 46 (atti urgenti di straordinaria amministrazione - divieto acquisire diritti di prelazione - inefficacia ipoteche giudiziali) 94 (poteri e formalità per procedere a cessione o affitto azienda, rami o specifici beni) 96 (inefficacia formalità, sospensione interessi, trattamento dei crediti)

tribunale acquisisce la relazione finale dell'esperto e un suo parere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte

tribunale nomina un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. (assiste il giudice quale esperto in una determinata arte o professione), assegnandogli un termine per il deposito di un parere (il cui contenuto non è definito)

contestualmente tribunale ordina che proposta, parere dell'ausiliario, relazione finale e parere dell'esperto siano comunicati dal debitore ai creditori (risultanti dall'elenco di cui all'art. 39 c.c.i.i.) e fissa l'udienza per l'omologazione

omologazione

i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di 10 giorni prima dell'udienza

omologazione con decreto motivato immediatamente esecutivo

la cognizione del tribunale

- la regolarità del contraddittorio e del procedimento
- il rispetto dell'ordine delle clausole di prelazione
- la fattibilità del piano di liquidazione
- che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore

decreto di omologazione impugnabile entro 30 giorni dalla sua comunicazione dinanzi alla corte d'appello con il medesimo procedimento previsto per il reclamo avverso l'omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale (art. 247 c.c.i.i.)

Disciplina della liquidazione del patrimonio (art. 25 septies c.c.i.i.)

con decreto di omologazione
il tribunale nomina un
liquidatore

offerta da parte di un
soggetto individuato –
provvede verificata assenza
di soluzioni migliori sul
mercato

per il trasferimento di
azienda, rami o specifici beni
prima dell'omologazione è
competente l'ausiliario –
provvede alle medesime
condizioni del liquidatore